

Codice DB1104

D.D. 2 novembre 2011, n. 1180

Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. D.G.R. n. 46-13132 del 25 gennaio 2010 e D.G.R. n. 36-2681 del 03 ottobre 2011. Programma regionale anno 2011-2012 - Approvazione delle disposizioni per l'attuazione delle azioni B3), ed E1).

Visto il Reg. CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

visto il programma regionale triennale di interventi nel settore apistico redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-13132 del 25 gennaio 2010;

considerato che con nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 5049 del 15 luglio 2011 è stato trasmesso il Decreto direttoriale recante la ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2011-2012 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2681 del 03 ottobre 2011 con la quale è stata approvata la tabella finanziaria modificata e rimodulata a seguito delle assegnazioni finanziarie da parte del Ministero;

considerato che fra le azioni previste dal programma regionale, per l'anno 2011-2012, sono inserite le azioni B3) azioni di lotta alla varroasi, ed E1) misure per il ripopolamento del patrimonio apistico, e che la gestione di tali azioni, essendo a beneficio delle aziende apistiche, ai sensi della L.R. n. 17/1999 è delegata alle Province competenti per territorio;

ritenuto opportuno procedere a definire le disposizioni generali per l'applicazione delle azioni B3) azioni di lotta alla varroasi ed E1) misure per il ripopolamento del patrimonio apistico per l'anno 2011-2012, fermo restando che ogni Provincia potrà definire nel proprio bando le disposizioni di dettaglio e le priorità;

visto che con nota della Direzione regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche prot. n. 23766/DB11.04 del 10 ottobre 2011 è stato trasmesso il riparto finanziario in favore delle Province per consentire la predisposizione dei bandi in favore delle aziende apistiche;

vista la Circolare n. 19 del 18 aprile 2011 di AGEA, disponibile sul sito di AGEA, inerente i finanziamenti nel settore dell'apicoltura, e il manuale delle procedure istruttorie e di controllo per la gestione del premio per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele Regolamento CE n. 1234/2007 redatto da AGEA.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

Con riferimento al programma regionale per l'anno 2011-2012 adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46- 13132 del 25 gennaio 2010 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2681 del 03 ottobre 2011, inerente il Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura:

1) di approvare le disposizioni generali per l'applicazione delle azioni:

- B3) azioni di lotta alla varroasi,
 - E1) misure per il ripopolamento del patrimonio apistico,
- allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di inviare l'allegato A alle Province per consentire la definizione dei bandi inerenti le azioni B3 ed E1 per la campagna 2011-2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Paolo Cumino

Allegato

ALLEGATO (A)

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE AZIONI B3, E1, DEL PROGRAMMA REGIONALE AI SENSI DEL REG. (CE) 1234/07 DELL'ANNO 2011-2012

1. Finalità

Con il Programma regionale di attuazione del Reg. (CE) 1234/2007 la Regione intende realizzare una serie di azioni per consentire il miglioramento dell'apicoltura in Piemonte tra le quali le seguenti:

- a) azioni di lotta alla varroasi B3);
- b) misure per il ripopolamento del patrimonio apistico E1).

La gestione delle suddette azioni, ai sensi della Legge regionale n. 17/1999, è delegata alle Province competenti per territorio.

Con le seguenti istruzioni operative la Direzione regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche fornisce indicazioni generali per l'attuazione delle azioni, fermo restando che le indicazioni di dettaglio saranno definite con i bandi provinciali.

2. Beneficiari

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni B3 ed E1 gli apicoltori singoli o associati in regola con la denuncia di possesso alveari, in possesso di partita IVA (per attività apistica o agricola) alla data di presentazione della domanda e di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, che conducano almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico regionale, e che abbiano costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato; che abbiano inoltre la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

3. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate, nel periodo che verrà fissato dalle Province competenti per territorio, presso i rispettivi Assessorati Provinciali Agricoltura, utilizzando il modello predisposto da AGEA con codice a barre (scaricabile dal sito del SIAN, area pubblica, al seguente indirizzo:

<http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=166&pid=10&servizio=Scarico+Moduli&bottoni=no>

completato con la documentazione richiesta nel bando e con le dichiarazioni utili per l'assegnazione del punteggio.

4. Esclusioni

Non sono ammessi a finanziamento:

- a) acquisti effettuati prima della presentazione della domanda;
- b) acquisto di attrezzature usate;
- c) IVA, imposte o tasse.

5. Azioni finanziabili

Azione B3 (acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa)

Acquisti finanziabili: arnie con fondo a rete.

Tutte le arnie che beneficiano del contributo previsto dal Reg. CE n. 1234/2007 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (marchio a fuoco, utilizzo di vernice indelebile, ecc.). L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Ai fini del rendiconto deve essere presentata copia delle fatture quietanzate con l'indicazione "finanziato ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007".

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

Per poter ottenere il contributo è necessario acquistare un numero minimo di arnie pari a 30 e un numero massimo pari a 100 arnie corrispondente ad una spesa minima ammissibile di euro 2.400,00 o una spesa massima ammissibile di euro 8.000,00 per ogni domanda, considerando una spesa ammessa per singola arnia pari a euro 80,00 (oneri fiscali esclusi). Il contributo massimo concedibile è pari al 60% della spesa ammessa.

Azione E1 (misure per il ripopolamento del patrimonio apistico)

Acquisti finanziabili:

- api regine (importo massimo 10,00 euro per regina, con un numero massimo pari al 50% degli alveari denunciati e fino a un massimo di 100)
- nuclei (spesa massima 80,00 euro cadauno, nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, con un massimo di 40 nuclei)
- pacchi d'api (nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, spesa massima unitaria pari a 20,00 euro al kg per un massimo di 3 kg di api per pacco, con un massimo di 50 pacchi d'api)

Al momento dell'acquisto delle api regine, dei nuclei o dei pacchi d'api è necessario acquisire la certificazione, rilasciata dalle preposte autorità attestante l'idoneità igienico-sanitaria degli animali (Servizi Veterinari, ASL) e, limitatamente alle api regine e nuclei con regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze Apis mellifera ligustica o ecotipi locali (Istituto Nazionale di Apicoltura o soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto).

Ai fini del rendiconto deve essere presentata copia delle fatture quietanzate con l'indicazione "finanziato ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007".

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

L'importo minimo per domanda è di 1.000,00 euro, elevato a 1.120,00 euro se l'azienda è certificata biologica, l'importo massimo è pari a 3.200,00 euro. Il contributo concedibile è pari al 60% della spesa ammessa.

6. Procedure

Le domande devono essere presentate con le modalità definite al punto 3, alle Province competenti per territorio, con allegata la documentazione richiesta nei bandi provinciali a partire dai termini che saranno fissati dagli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio e comunque **non oltre il 15 aprile della campagna di riferimento**.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell'Ufficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata AR.

L'Ufficio competente provvede, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

Per le istanze non finanziabili gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

Per ciascuna domanda finanziabile la Provincia dovrà richiedere ed assegnare il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) previsto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, integrata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (nota AGEA n. DVAU.2011.101 del 15 aprile 2011).

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura provvederanno a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo in conto capitale e verranno fissate le prescrizioni.

Entro il **30 giugno della campagna di riferimento** i beneficiari, effettuati gli acquisti preventivati, devono richiedere, con apposita istanza, la liquidazione del contributo agli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio, allegando l'originale della relativa fattura di acquisto fiscalmente regolare e con relativa attestazione bancaria di avvenuto pagamento, o fotocopia dell'assegno emesso. Entro il **31 luglio della campagna di riferimento** gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura dovranno definire l'istruttoria, utilizzando la procedura

disponibile sul sito del SIAN secondo le modalità previste dal manuale AGEA, ed inviare gli elenchi di liquidazione alla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche che provvederà al successivo inoltro ad AGEA.

I contributi saranno pagati, direttamente ai beneficiari da AGEA, previo accertamento dell'avvenuto acquisto da parte degli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con l'atto di concessione.

Per quanto non espressamente indicato valgono le indicazioni del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2006 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), della Circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011 nonché il Manuale delle procedure istruttorie e di controllo redatto da AGEA.

7. Controlli

I controlli, su campione estratto da AGEA, sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria. Le verifiche devono essere effettuate in loco, a livello tecnico e amministrativo ed adeguatamente verbalizzate a cura degli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio.

Le verifiche da condurre presso i richiedenti ammessi ai finanziamenti vengono estese ad un campione il più possibile rappresentativo dei beneficiari e, comunque, non inferiore al 30% delle domande.

Qualora le ispezioni in loco rilevino irregolarità significative riguardanti oltre il 10% delle domande controllate in una determinata provincia il campione dovrà essere ampliato proporzionalmente.

Per tutti gli interventi gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi con il termine di inizio dei lavori fissato dalla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della Legge n° 15/68) in ordine a:

- a) alla data degli acquisti;
- b) al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono quanto approvato; che le attrezzature acquistate siano nuove di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- c) per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento (5 anni);
- d) all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (IVA esclusa);
- e) al non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- f) alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Verificano, inoltre, i documenti di spesa, la corrispondenza delle modalità di pagamento rispetto a quelle dichiarate, nonché la sussistenza in loco degli stessi beni oggetto di fatturazione.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico fornito da AGEA sul sito del SIAN al quale potrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.

Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome del controllore, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è trattenuto dall'Ufficio dell'Assessorato Provinciale all'Agricoltura preposto al controllo.

Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.

8. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze sono definiti dalle Province competenti per territorio e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.